

L'OBBLIGO FORMATIVO DEL PROFESSIONISTA DELLA SALUTE

-FAQ-

Cosa è l'Obbligo Formativo?

Obbligo, per i professionisti della salute,
di acquisire un determinato numero di crediti formativi
nel corso di ogni triennio,
attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento
e altre attività formative riconosciute.

Cosa è l'Obbligo Formativo?

Secondo il D.Lgs. 502/1992 e il D.Lgs. 229/1999
i professionisti della salute hanno l'obbligo di curare costantemente
la propria formazione e competenza professionale,
nell'interesse della salute del singolo e della collettività.

L'obbligo formativo è un **requisito indispensabile**
per l'esercizio della professione.



I professionisti iscritti agli elenchi speciali e i massofisioterapisti hanno l'obbligo formativo?

Sì , in seguito alla Delibera n. 1/2023
gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento
di cui all'art. I del D.M. 9 agosto 2019 e i Massofisioterapisti
sono sottoposti all'obbligo ECM dal 01.01.2023.

L' obbligo formativo individuale per i Massofisioterapisti
è ridotto, nel triennio 2023-2025, ad 1/3.

A quanto ammonta?

L' obbligo formativo è pari a **150 crediti formativi**
da acquisire per ogni triennio.

Partecipazioni ECM	Crediti individuali	Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni	Spostamento crediti	Crediti mancanti
Triennio di riferimento				
Triennio				
2023-2025				


Da quando decorre l'obbligo formativo?

L' obbligo formativo decorre dal 1° Gennaio successivo
alla data di iscrizione.

I professionisti neo-isritti all' Albo sono esentati
dall' obbligo dei crediti ECM fino al 1 gennaio successivo.
Da tale data il professionista deve maturare i crediti previsti
per i residui anni del triennio formativo
(150 per tre anni, 100 per due anni e 50 per un anno).

Come acquisire i crediti ECM?

I crediti possono essere acquisiti in modo flessibile e senza limiti annuali per tutto il triennio (es. 50 ECM/anno o tutti i crediti in meno di tre anni).



- Formazione individuale, Docenze/Tutoring, Crediti Esteri, Pubblicazioni Scientifiche, Sperimentazioni Cliniche;
- Corsi ECM erogati da provider nazionali/regionali (RES, FAD, Convegni, Congressi, Simposi, Conferenze e Videoconferenze, E-Learning, Training Individualizzato, Gruppi di Miglioramento, Attività di Ricerca, Formazione Blended);
- Autoformazione (Materiali Durevoli/Lettere Scientifiche)



Quando vengono caricati i crediti conseguiti sul portale Co.Ge.A.P.S.?

In seguito alla partecipazione a Corsi ECM erogati da provider nazionali/regionali, il conseguimento dei crediti al Co.Ge.A.P.S. sarà comunicato entro 90 giorni dal termine dell' evento.

I crediti saranno consultabili dal professionista sulla pagina personale <https://application.cogeaps.it/login>

Cosa fare se non è stato accreditato un evento al quale il professionista ha partecipato?

Se, entro i 90 giorni previsti, non è stato accreditato un evento
a cui il professionista ha partecipato,
si può contattare il Co.Ge.A.P.S. all'indirizzo ecm@cogeaps.it

Qualora, nonostante il sollecito del professionista,
il provider non ottemperi all'invio corretto del rapporto,
il professionista può segnalare al Co.Ge.A.P.S.
la partecipazione mancante.

Procedura di inserimento dei crediti mancanti

Nell' area personale sul sito Cogeaps
<https://application.cogeaps.it/login>

Partecipazioni ECM Crediti individuali Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni Spostamento crediti **Crediti mancanti**

Inserimento crediti mancanti

Come previsto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al punto 1.13, nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all'evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l'attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell'invio del rapporto. Qualora il provider non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può segnalare al Co.Ge.A.P.S. la partecipazione mancante, in modo da poter sanare la propria posizione. Per presentare l'istanza di segnalazione di una partecipazione mancante, è necessario allegare alla form di autocertificazione generata dal sistema l'attestato ECM dell'evento e le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider.

Identificazione evento	Informazioni evento	Informazioni professionista
Codice *	Tipo di evento *	Numero di crediti acquisiti *
Codice edizione	Data di inizio *	Tipologia di credito *
Codice organizzatore *	Data di fine *	Stato contrattuale *
Codice Accrediatore *	Data di acquisizione crediti *	Partecipante reclutato
	Numero ore	Sponsor
	Crediti totali evento	Professione *

È necessario allegare alla richiesta l'attestato ECM della partecipazione mancante e le comunicazioni intercorse con il provider.

Cosa è la Formazione Individuale?

Include tutte quelle attività formative non erogate da provider, quali:

- Pubblicazioni Scientifiche;
- Tutoraggio Individuale;
- Attività di Formazione Individuale all' Estero;
- Attività di Autoformazione.

I crediti acquisiti mediante formazione individuale non possono superare il 60% dell' obbligo formativo triennale.

Come sono riconosciuti i crediti per le Pubblicazioni Scientifiche?

I professionisti autori di pubblicazioni scientifiche hanno diritto a:

- 3 crediti/pubblicazione (se primo e/o ultimo nome);
- 1 credito/pubblicazione (altro nome).

I I professionista deve compilare, firmare e spedire
il modulo per la domanda contenuto all' interno del portale Co.Ge.A.P.S.

Come sono riconosciuti i crediti per il Tutoraggio Individuale?

I professionisti che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, maturano il diritto al riconoscimento di **1 credito/15 ore di attività**.

Il professionista deve compilare, firmare e spedire il modulo per la domanda contenuto all'interno del portale Co.Ge.A.P.S.

Come sono riconosciuti i crediti per la Formazione all'Estero?

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi,
fino a un massimo di 50 crediti/attività formativa svolta all'estero
solo ed esclusivamente presso gli enti riconosciuti
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Per il riconoscimento dei crediti è obbligatorio che nella documentazione siano
indicati il numero dei crediti o il numero di ore di attività (1credito/ora).

I I professionista deve compilare, firmare e spedire
il modulo per la domanda contenuto all'interno del portale Co.Ge.A.P.S.

Come sono riconosciuti i crediti per l'Autoformazione?


L'Autoformazione consiste nella lettura di:
riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie.

I I numero complessivo dei crediti previsti
equivale massimo al 20% dell'obbligo formativo triennale
e il numero dei crediti da attribuire deve essere valutato dal professionista
sulla base dell'impegno orario autocertificato.

I I modulo per la domanda è all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. e deve essere
compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta.

Come compilare la modulistica per l'inserimento dei crediti individuali?


Nell'area Personale sul sito Cogeaps
<https://application.cogeaps.it/login>




Partecipazioni ECM **Crediti individuali** Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni Spostamento crediti Crediti mancanti

Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito ▼



aprire il menù a tendina



Benvenuta,

- Pubblicazione
- Crediti estero
- Tutoraggio
- Autoformazione
- Studi e ricerche
- Corsi obbligatori per lo svolgimento di atti**

Tipologia di credito ▼



scegliere la tipologia di credito

Dove controllare la situazione di assolvimento dell'obbligo formativo?

I I professionista della salute ha la **responsabilità**
di verificare e monitorare la propria situazione crediti complessiva,
accedendo all' area personale al sito <https://application.cogeaps.it/login>
autenticandosi con le credenziali SPI D o CI E.



Come verificare l'assolvimento dell'obbligo formativo?



Debito formativo ASSOLTO



Debito formativo NON ASSOLTO

Cosa è l'esonero dall' Obbligo formativo?

L' esonero è un diritto esercitabile esclusivamente
istanza del professionista della salute.

L' esonero non attribuisce crediti,
riduce l'obbligo formativo individuale.

In quali casi è possibile richiedere l'esonero?

La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti)
finalizzati allo sviluppo delle competenze
dei professionisti della salute
dà diritto all'esonero dall'obbligo formativo.

In quali casi è possibile richiedere l'esonero?

La frequenza in Italia o all'estero dei seguenti titoli:

- laurea triennale;
- laurea specialistica;
- laurea magistrale;
- corsi di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master universitari di primo e secondo livello (uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno);
- corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- corso di formazione manageriale;
- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia.

A quanto ammonta l'esonero?

La riduzione per esonero è pari a
1/3 dell'obbligo formativo per ogni anno di frequenza del corso.

Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni,
l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza.

Al professionista è concessa la possibilità di scegliere
l'anno di attribuzione

accedendo alla sua Area personale al sito <https://application.cogeaps.it/login>

Cosa è l'esenzione dall'Obbligo Formativo?

È la dispensa dall' obbligo di acquisire crediti formativi
riconosciuta ai professionisti della salute
che rientrano in specifiche condizioni previste dalla normativa.

A quanto ammonta l'esenzione?

L'esenzione viene calcolata nella misura di
2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata.

Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo.

L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

In quali casi è possibile richiedere l'esenzione?

In caso di:

- Congedo maternità e paternità (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e succ. modifiche ed integrazioni);
- Congedo per adozione e affidamento preadottivo (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- Aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

In quali casi è possibile richiedere l'esenzione?

- Partecipazione a Missioni all' Estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs. 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n.502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n.29/93 e successive modifiche e integrazioni; art.2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art.16 bis comma 2 bis d.lgs. n.502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all' estero;
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l' attività professionale (con reddito annuo non superiore a 5.000€).


Quali sono le “altre riduzioni” ?

Per altre riduzioni si intende la riduzione
pari ad 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale
per il triennio 2023-2025 destinata ai professionisti della salute che,
dal 1° maggio 2023, siano residenti o abbiano prestato
servizio (documentato) nei territori colpiti dall' alluvione,
ovvero in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.


La domanda di riduzione dovrà essere presentata nell' apposita sezione
del portale Co.Ge.A.P.S. entro il 31 dicembre 2025.

Come richiedere esoneri, esenzioni ed altre riduzioni?

Nell'area Personale sul sito Cogeaps
<https://application.cogeaps.it/login>



aprire il menù a tendina



scegliere la tipologia di richiesta

Ci sono Bonus per i professionisti in regola?

Sì , i professionisti che risultano certificabili
per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022
riceveranno un **bonus** di **20 crediti ECM** per il triennio 2023-2025
e un **bonus** di **20 crediti ECM** per il triennio 2026/2028.

I bonus viene assegnato automaticamente agli aventi diritto
e sarà visibile nella pagina personale sul portale Co.Ge.A.P.S.

Come compensare i trienni non certificabili?

- I professionisti che non hanno assolto all' obbligo formativo nei trienni 2014– 2016, 2017– 2019, 2020– 2022 possono utilizzare i crediti compensativi.
- I crediti compensativi possono essere acquisiti fino al 31 dicembre 2028.

Posso utilizzare i crediti in avanzo dai trienni precedenti?

Si, è possibile eseguire lo spostamento dei crediti in eccedenza
dai trienni precedenti al triennio 2023/2025
entro e non oltre il 30 giugno 2026.

E' necessario che lo status Certificabile permanga per i trienni
formativi precedenti dai quali si è attinto
per lo spostamento dei crediti.

Quali sono le conseguenze in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo?

Dal 2026 il raggiungimento del 70% dell'obbligo formativo assumerà **rilievo ai fini assicurativi**.

I I professionista che non abbia assolto almeno al 70% dell'obbligo formativo, rischia il rifiuto della copertura assicurativa in caso di contenzioso per responsabilità professionale, secondo il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco (febbraio 2024) e l' art. 38-bis del D.L. 152/2021.

Corsi di formazione promossi da FNO attivi fino al 31 dicembre 2025



disponibile SOLO
per uditori (NO ECM)

I professionisti sanitari TSRM PSTRP potranno accedere ai corsi attraverso la piattaforma AlboWeb al link <https://amministrazione.alboweb.net/login>

VISITA IL SITO



CLICCA SUL BANNER

SEGUI I CANALI SOCIAL



facebook



Instagram